



Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea straordinaria degli azionisti

redatta ai sensi dell'art. 72 del regolamento CONSOB n. 11971/99 recante norme di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di emittenti

Signori Azionisti,

siete convocati in assemblea straordinaria per deliberare sul seguente unico argomento all'ordine del giorno:

- 1. Proposte di modifica dello Statuto Sociale al fine, fra l'altro, dell'adeguamento alla Legge 28 dicembre 2005 n. 262 ed al Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 303. Delibere inerenti e conseguenti.**

Sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta di apportare talune modifiche allo statuto sociale della Compagnia al fine, fra l'altro, dell'adeguamento alla Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (di seguito "Legge sul Risparmio") ed al Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 303, che ha introdotto alcuni correttivi alla Legge suddetta (di seguito "Decreto Correttivo").

In particolare, si propone:

- 1) di modificare gli articoli 10 ("Assemblea ordinaria e straordinaria, Assemblea Speciale") e 12 ("Votazioni") unicamente con riguardo all'aggiunta del rinvio, da parte di tali articoli, oltre che all'articolo 24, anche all'articolo 13, in considerazione delle modifiche da apportare a quest'ultimo come di seguito illustrato;
- 2) di modificare l'art. 13 ("Consiglio di Amministrazione") introducendo la disciplina della nomina del Consiglio con le modalità del c.d. "voto di lista", così come previsto dall'art. 147-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza", di seguito "T.U.F."), introdotto dalla Legge sul Risparmio e successivamente modificato dal Decreto Correttivo;

Il meccanismo proposto è idoneo a garantire la possibilità che un amministratore possa essere eletto dalla minoranza. E' infatti previsto che, in presenza di almeno due liste regolarmente presentate e votate, gli amministratori vengano eletti come di seguito specificato:

- dalla lista risultata prima per numero di voti vengono tratti tutti i candidati tranne quello indicato con l'ultimo numero progressivo nella lista medesima;
- dalla lista risultata seconda per numero di voti viene tratto il candidato indicato con il primo numero progressivo nella lista medesima.

La clausola statutaria proposta prevede inoltre, fra l'altro:

- il riferimento alla percentuale minima di capitale richiesta per la presentazione di lista da parte di uno o più azionisti, fissata in almeno il 2,5% del capitale sociale ordinario, salva la diversa misura stabilita di volta in volta dalla Legge o dalla Consob;
 - i termini per la presentazione delle liste e la documentazione da produrre a corredo delle stesse. Con riguardo ai termini, si propone che le liste debbano essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea in prima convocazione, in linea con la raccomandazione al riguardo contenuta nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
 - la necessità che in ciascuna lista siano indicati gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del T.U.F., introdotto dalla Legge sul Risparmio e successivamente modificato dal Decreto Correttivo. Si precisa al riguardo che il testo di statuto proposto non prevede espressamente requisiti di indipendenza ulteriori rispetto a quelli di cui alla norma citata;
 - la previsione, così come consentito dalla Legge, che la lista risultata seconda per numero di voti abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della lista stessa, e ciò al fine di scoraggiare la presentazione di liste di mero disturbo;
 - una esplicita disciplina per i casi in cui venga presentata una sola lista o non venga presentata alcuna lista, nonché per i casi in cui si renda necessario procedere al reintegro del Consiglio di Amministrazione a seguito della cessazione della carica di uno o più amministratori, prevedendosi al riguardo meccanismi di sostituzione degli amministratori da parte del Consiglio di Amministrazione e, successivamente, di nomina dei nuovi amministratori da parte dell'assemblea che facciano riferimento ai candidati presenti nelle liste dalle quali era stato tratto l'amministratore cessato;
- 3) di modificare l'art. 15 ("Riunioni del Consiglio") introducendo al terzo comma la possibilità che il Consiglio di Amministrazione possa essere convocato anche da un solo sindaco, come previsto dall'art. 151, comma 2, del T.U.F., così come modificato dalla Legge sul Risparmio;

- 4) di modificare l'art. 17 ("Poteri del Consiglio") introducendo espressamente la competenza del Consiglio di Amministrazione ad assumere le deliberazioni concernenti, oltre che la fusione, anche la scissione, nei casi analoghi a quelli previsti per la fusione dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile (incorporazione di società possedute al 100% o al 90%), richiamati per la scissione dall'art. 2506-*ter* del codice civile;
- 5) di modificare l'art. 24 ("Nomina e retribuzione", riferito al Collegio Sindacale) con riguardo alla procedura di nomina dei sindaci, prevedendo una nuova procedura rispetto all'attuale, fermo restando il meccanismo del c.d. "voto di lista", avuto riguardo alle disposizioni di legge e a quelle regolamentari che la Consob – in attuazione dell'art. 148, comma 2, del T.U.F. – stabilirà al riguardo con proprio regolamento.

Il meccanismo proposto, che ripete quello dell'attuale clausola statutaria, è idoneo a garantire la possibilità che un sindaco effettivo ed un sindaco supplente possano essere eletti dalla minoranza.

La nuova clausola statutaria proposta prevede inoltre, fra l'altro:

- l'indicazione che la presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco c.d. "di minoranza";
- l'elevazione a 15 giorni del termine preventivo, rispetto alla data dell'assemblea, per il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale, in linea con la raccomandazione contenuta nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- la riduzione della percentuale minima di capitale richiesta per la presentazione di una lista da parte di uno o più azionisti, fissata in almeno il 2,5% del capitale sociale ordinario (rispetto all'attuale 3%), salva la diversa misura stabilita di volta in volta dalla Legge o dalla Consob;
- la precisazione della documentazione che deve essere depositata dagli azionisti prima dell'assemblea a corredo della lista, prevedendosi – fra l'altro – il deposito di informazioni relative agli azionisti presentatori idonee a consentire la valutazione della valida presentazione della lista, anche al fine di consentire la rilevazione di eventuali collegamenti fra liste;
- una espressa disciplina per i casi in cui venga presentata una sola lista o non venga presentata alcuna lista, nonché per i casi in cui si renda necessario procedere al reintegro del Collegio Sindacale a seguito della cessazione della carica di uno o più sindaci, prevedendosi al riguardo meccanismi di sostituzione automatica dei sindaci e, successivamente, di nomina dei nuovi sindaci da parte dell'assemblea che facciano riferimento ai candidati presenti nelle liste dalle quali era stato tratto il sindaco cessato. E' inoltre precisato che, laddove l'applicazione delle procedure previste non dovesse consentire la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea

provvederà con votazione a maggioranza relativa senza peraltro che siano computati i voti degli azionisti che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del T.U.F. avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soggetti che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi;

- il rinvio a diverse eventuali inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, anche avuto riguardo a quelle che potranno essere contenute nell'emanando regolamento da parte della Consob, quale sopra richiamato;
- 6) di introdurre un nuovo articolo, numerato progressivamente con il numero 26 e rubricato "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" nel quale, con riferimento alla figura prevista dall'art.154-*bis* del T.U.F., introdotto dalla Legge sul Risparmio e successivamente modificato dal Decreto Correttivo, viene individuato nel Consiglio di Amministrazione l'organo societario chiamato alla nomina di tale incaricato e vengono altresì indicati, come previsto dalla norma citata, i requisiti di professionalità richiesti per l'assunzione dell'incarico;
- 7) di rinumerare conseguentemente gli articoli successivi, lasciandone invariato il contenuto.

Se concordate con la nostra proposta, Vi invitiamo:

- a) a modificare come segue gli articoli 10, 12, 13, 15, 17 e 24 dello statuto sociale:

(vecchio testo)

CAPO III – ASSEMBLEE
Articolo 10 – Assemblea ordinaria e straordinaria. Assemblea speciale
Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 24 per la nomina del collegio sindacale.
All'assemblea speciale e al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applicano le norme di legge.
Articolo 12 – Votazioni
Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, salvo

(nuovo testo)

CAPO III – ASSEMBLEE
Articolo 10 – Assemblea ordinaria e straordinaria. Assemblea speciale
Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto <i>dai successivi articoli 13 e 24 per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.</i>
All'assemblea speciale e al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applicano le norme di legge.
Articolo 12 – Votazioni
Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, salvo

che il presidente ritenga opportuna altra forma di votazione palese, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 24 per la nomina del collegio sindacale.

Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo argomento, il presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa fra loro, stabilendone l'ordine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle deliberazioni non può votare anche per le altre. Risulterà approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e dallo statuto. Se, nel corso della votazione, si verifica che una delle deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori deliberazioni.

CAPO IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 13 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio formato di un numero di componenti variabile da nove a diciannove, secondo la determinazione che viene fatta dall'assemblea.

che il presidente ritenga opportuna altra forma di votazione palese, fermo restando quanto previsto *dai successivi articoli 13 e 24 per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.*

Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo argomento, il presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa fra loro, stabilendone l'ordine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle deliberazioni non può votare anche per le altre. Risulterà approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e dallo statuto. Se, nel corso della votazione, si verifica che una delle deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori deliberazioni.

CAPO IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 13 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio formato di un numero di componenti variabile da nove a diciannove, secondo la determinazione che viene fatta dall'assemblea.

Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, contenenti un numero di candidati non inferiore a nove e non superiore a diciannove, elencati mediante un numero progressivo.

Ogni azionista, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo dell'azionista presentatore ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad

alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, soli o insieme a altri azionisti, documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2,5 (due virgola cinque) per cento del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, salva la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano ed accompagnate da documentazione attestante la qualità di azionisti degli stessi, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, gli azionisti devono depositare presso la sede legale (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

In ciascuna lista devono essere contenuti ed espressamente indicati almeno due soggetti in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Ove due soli dei candidati siano in possesso dei requisiti in questione, a tali candidati non potranno essere assegnati gli ultimi due numeri progressivi di ciascuna lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.

Al termine della votazione, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione risulterà determinato in misura uguale al numero dei candidati contenuti nella

lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Gli amministratori vengono eletti fra i candidati delle liste che risultano prima e seconda per numero di voti, come di seguito specificato:

- i) dalla lista che risulta prima per numero di voti vengono tratti tutti i candidati meno quello indicato con l'ultimo numero progressivo;*
- ii) dalla lista che risulta seconda per numero di voti viene tratto il candidato indicato con il primo numero progressivo nella lista medesima, a condizione che tale lista abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione della lista stessa ed all'ulteriore condizione che tale lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In difetto del verificarsi di tale ultima condizione si terrà conto della lista risultata terza per numero di voti, purchè siano rispettate in capo alla stessa entrambe le condizioni suddette, e così via. In difetto del verificarsi di entrambe le condizioni con riferimento a tutte le liste diverse da quella risultata prima per numero di voti, risulteranno eletti tutti i candidati di quest'ultima.*

In caso di presentazione di un'unica lista o di nessuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;*
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.*

Si procederà, inoltre, secondo quanto previsto alla

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede secondo le norme relative del codice civile.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'assemblea per la nomina dell'intero nuovo consiglio.

Gli amministratori - in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente - non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 15 - Riunioni del consiglio

Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, o di chi ne fa le veci, con periodicità almeno trimestrale.

Inoltre il consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre amministratori, o un amministratore delegato.

Il consiglio di amministrazione può anche essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché delle materie da trattare, comunicato agli amministratori, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni. In mancanza delle formalità suddette il consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori e tutti i membri del collegio

lettera b) che precede qualora il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto senza osservare il procedimento del voto di lista a causa della presentazione di una sola lista o di nessuna lista.

In ogni caso il Consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero previsto dalla normativa pro tempore vigente.

COMMA ABROGATO

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'assemblea per la nomina dell'intero nuovo consiglio.

Gli amministratori - in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente - non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 15 - Riunioni del consiglio

Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, o di chi ne fa le veci, con periodicità almeno trimestrale.

Inoltre il consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre amministratori, o un amministratore delegato.

Il consiglio di amministrazione può anche essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, da almeno **un sindaco**.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché delle materie da trattare, comunicato agli amministratori, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni. In mancanza delle formalità suddette il consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori e tutti i membri del collegio

sindacale e nessuno si opponga alla trattazione delle materie all'ordine del giorno.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente più anziano d'età.

In mancanza la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 17 - Poteri del consiglio

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'assemblea degli azionisti.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, con le formalità previste dalla legge, oltre che a deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori - oltre al presidente, ai vice presidenti e agli amministratori delegati - e tra i dirigenti della società hanno la rappresentanza della società, ai sensi del successivo art. 21;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

sindacale e nessuno si opponga alla trattazione delle materie all'ordine del giorno.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente più anziano d'età.

In mancanza la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 17 - Poteri del consiglio

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'assemblea degli azionisti.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, con le formalità previste dalla legge, oltre che a deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, *anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter del codice civile*;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori - oltre al presidente, ai vice presidenti e agli amministratori delegati - e tra i dirigenti della società hanno la rappresentanza della società, ai sensi del successivo art. 21;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 24 – Nomina e retribuzione
(riferito al Collegio Sindacale)

L'assemblea ordinaria elegge il collegio sindacale e ne determina la retribuzione. Alla minoranza è consentita la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente.

In particolare per quanto concerne la professionalità, almeno un sindaco effettivo e almeno un sindaco supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, con un'esperienza almeno triennale nell'attività di controllo legale dei conti; i rimanenti sindaci, se non iscritti nel suddetto registro, devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, tecnico scientifiche ed attuariali relative al credito, alla finanza e all'assicurazione, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste, con le modalità riportate ai commi successivi.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, soli o insieme ad altri azionisti, documentino di essere complessivamente titolari di almeno il tre per cento del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ciascun azionista ed i soggetti appartenenti ad uno stesso Gruppo (per tale intendendosi i soggetti controllanti, le società controllate e le controllate dagli stessi controllanti) non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né votare liste diverse; in caso di violazione, in qualunque momento accertata, non si tiene conto dell'appoggio dato alle liste interessate.

Articolo 24 – Nomina e retribuzione
(riferito al Collegio Sindacale)

L'assemblea ordinaria elegge il collegio sindacale e ne determina la retribuzione. Alla minoranza è consentita la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

I sindaci devono possedere i requisiti di **onorabilità, professionalità ed indipendenza** previsti dalla normativa, **anche regolamentare**, vigente.

In particolare per quanto concerne la professionalità, almeno un sindaco effettivo e almeno un sindaco supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, con un'esperienza almeno triennale nell'attività di controllo legale dei conti; i rimanenti sindaci, se non iscritti nel suddetto registro, devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, tecnico scientifiche ed attuariali relative al credito, alla finanza e all'assicurazione, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste, con le modalità riportate ai commi successivi.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, soli o insieme ad altri azionisti, documentino di essere complessivamente titolari di almeno il **2,5 (due virgola cinque) per cento del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, salva la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.**

Ogni azionista, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo dell'azionista presentatore ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, gli azionisti devono depositare presso la sede legale una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la carica di sindaco. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono considerate come non presentate.

Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto, nonché coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di dieci imprese assicurative aventi sede in Italia o società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllanti, loro controllate e controllate di FONDIARIA-SAI.

Le liste si compongono ognuna di due sezioni: la prima per i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Risultano eletti sindaci effettivi i primi due candidati della prima sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della prima sezione della lista che risulta seconda per numero di voti.

violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno **15 (quindici)** giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione ***ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente***; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, gli azionisti devono depositare presso la sede legale ***informazioni relative agli azionisti presentatori idonee a consentire la valutazione della valida presentazione della lista (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato***, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la carica di sindaco ***e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società***. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono considerate come non presentate.

Salvo diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto, nonché coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di dieci imprese assicurative aventi sede in Italia o società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllanti, loro controllate e controllate di FONDIARIA-SAI.

Le liste, ***che recano i nominativi di uno o più candidati***, si compongono ognuna di due sezioni: la prima per i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Risultano eletti sindaci effettivi i primi due candidati della prima sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della prima sezione della lista che risulta seconda per numero di voti ***e che***

Risultano eletti sindaci supplenti i primi due candidati della seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della seconda sezione della lista che risulta seconda per numero di voti. Nel caso di parità di voti fra due o più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della prima sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo, subentra, in base all'ordine progressivo con il quale i sindaci sono elencati nella lista, il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente del collegio sindacale, la presidenza viene assunta dal membro effettivo in carica, o dal più anziano di età se più di uno, tratti dalla lista cui apparteneva il presidente cessato; qualora non sia possibile per qualsivoglia motivo procedere alle sostituzioni secondo i predetti criteri, viene convocata apposita assemblea.

non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risultano eletti sindaci supplenti i primi due candidati della seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della seconda sezione della lista che risulta seconda per numero di voti *di cui sopra*. Nel caso di parità di voti fra due o più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

La presidenza del collegio sindacale spetta *al sindaco effettivo eletto nella lista che risulta seconda per numero di voti di cui al comma che precede.*

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o, nel caso di nessuna lista, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi nell'assemblea stessa. In tale ipotesi, l'assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, in subordine ancora, il primo candidato della lista risultata terza per numero di voti. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- *qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista;*
- *qualora, invece, occorra sostituire il sindaco eletto nella lista di minoranza, l'assemblea provvede con voto a maggioranza relativa, scegliendo il sostituto fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero – in difetto – nella lista risultata terza per numero di voti.*

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei

In caso di presentazione di un'unica lista e per le delibere di nomina di sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale a seguito della cessazione dalla carica di uno o di entrambi i membri eletti dalla maggioranza, verranno eletti nella carica di sindaco coloro che ottengono il maggior numero di voti, provvedendo l'assemblea, anche alla nomina del presidente.

Nell'ipotesi in cui detta integrazione si renda necessaria a seguito della cessazione dalla carica di uno o più membri fra cui quello eletto dalla minoranza l'integrazione del collegio sindacale sarà deliberata sulla base di liste, applicandosi al riguardo la procedura di cui al presente articolo ed assicurando comunque, in tal caso, la ricostituzione del collegio con un membro effettivo eletto dalla minoranza.

Nell'ambito di quest'ultima ipotesi, nel caso in cui l'integrazione del collegio sindacale si renda necessaria a seguito della cessazione dalla carica del solo membro eletto dalla minoranza, non avrà diritto a presentare una lista, né a concorrere alla presentazione di una lista, l'Azionista di maggioranza assoluta o relativa, quale risultante a seguito del deposito delle azioni ai fini della partecipazione all'assemblea chiamata a deliberare in merito.

A tale fine, i soggetti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi il soggetto, anche in forma non societaria, che esercita il controllo, le sue controllate e le controllate da uno stesso controllante), nonché i soggetti tra i quali intercorra una pattuizione – di cui all'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 – avente ad oggetto azioni della società, sono considerati un unico azionista.

L'Azionista di maggioranza, come sopra individuato, si asterrà altresì dalla votazione. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, verranno eletti nella carica di

sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti degli azionisti soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

SONO ABROGATI I COMMI SUCCESSIVI DEL VECCHIO
TESTO

sindaco coloro che ottengono il maggior numero di voti.

Per la nomina di sindaci effettivi e/o supplenti e per l'integrazione del collegio sindacale, nonché per la nomina del presidente del collegio sindacale, nei casi in cui per qualsivoglia ragione non sia possibile procedere a norma dei precedenti commi, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

- b) di introdurre un nuovo articolo 26, così rubricato e formulato:

Art. 26 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, procede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, individuando all'uopo un soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. citato e di adeguata professionalità che abbia svolto attività di direzione nel settore amministrativo/contabile o finanziario o del controllo di gestione o di audit interno di una società i cui strumenti finanziari siano quotati su un mercato regolamentato ovvero che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria o, comunque, di rilevanti dimensioni. A tal fine il Consiglio di Amministrazione acquisisce il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì la durata dell'incarico, non superiore alla scadenza del mandato del Consiglio che ha proceduto alla nomina.

- c) di rinumerare conseguentemente gli articoli dello statuto sociale successivi al neo-introdotta articolo 26;
- d) di conferire al Presidente ed ai legali rappresentanti pro-tempore della società, anche disgiuntamente fra loro, tutti i poteri necessari ed opportuni per dare esecuzione alla delibera, introducendo le modifiche che fossero richieste per l'iscrizione al Registro delle Imprese.

Milano, 27 marzo 2007

FONDIARIA-SAI S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione